

inot 2870



COMUNE DI OVIGLIO
Provincia di Alessandria

Obblighi di custodia di greggi e divieto di ingresso, transito, sosta e pascolo non autorizzato nell'abitato urbano a tutela del decoro e della salute pubblica

Ordinanza n. 10

Dalla Residenza Comunale, addì 12 del mese di ottobre duemilaquindici.

Il Sindaco

Considerato che, a seguito di diverse segnalazioni verbali da parte di privati cittadini, risultano spesso presenti in aree urbane sia periferiche che nei pressi delle abitazioni greggi di pecore non custoditi che invadono detti terreni in modo arbitrario ed incontrollato;

Evidenziati i rilevanti aspetti e conseguenze sulla tutela della salute pubblica per il possibile diffondersi di malattie infettive per l'uomo, considerata la presenza di zecche e altri parassiti con potenziale pregiudizio per il diffondersi di zoonosi dagli animali all'uomo, determinate anche dal conseguente imbrattamento delle aree e dei luoghi interessati dalla circolazione e dalla sosta di tali animali ;

Rilevata che tale fenomeno oltre a determinare situazioni di degrado nella pulizia e nel decoro delle aree, produce altresì effetti negativi sulla circolazione stradale di veicoli e persone con potenziali disagi e intralci e possibili situazioni di incremento di incidenti stradali;

Visto l'art. 184 commi 5-6-7 del Codice della strada che disciplina le modalità di circolazione di animali, armenti e greggi come di seguito riportato:

(articolo 184: Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi)

- 5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
- 6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
- 7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
- 8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.

Visto l'articolo 50 comma 4 Testo Unico Enti Locali relativo alla competenza del Sindaco quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

Visto l'articolo 54 comma 4 Testo Unico Enti Locali che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine prevenire e di

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, informandone tempestivamente il Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Ritenuto urgente provvedere nell'immediato, a scoraggiare la consuetudine delle greggi vaganti non autorizzate in ambito urbano ;

Atteso che l'istituto dell'ordinanza sindacale è l'unico strumento per affrontare congruamente la predetta situazione di urgenza e contingenza;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di allevamenti e la necessità di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente eliminando qualsiasi presupposto che possa dar luogo a pregiudizio di tali beni giuridici e rilevate altresì le esigenze di garantire l'incolumità pubblica dei cittadini;

Visto il DECRETO ATTUATIVO MINISTERO DELL'INTERNO del 05.08.2008 ex articolo 54 comma 4 bis D.Lgs 267/2000 che definisce il concetto di sicurezza urbana, incolumità pubblica e decoro urbano e i relativi interventi del sindaco, come riportati negli articoli 1 e 2:

(art. 1 : incolumità pubblica e sicurezza urbana)

Ai fini di cui all'articolo 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

(art. 2: interventi del sindaco)

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a) *omissis*
- b) *le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*
- c) *l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);*
- d) *le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;*

Visto l'art 7-bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL. nella misura dal minimo di euro 25,00 al massimo di € 500,00 ;

ORDINA

1. Si fa divieto di transito, non autorizzato nelle forme di seguito enunciate, e di pascolo nel centro abitato cittadino.
2. Il transito del bestiame sarà consentito previa richiesta da inoltrare all'ente almeno 15 giorni prima della data prevista per il transito, nelle forme di cui agli art. 41, 42, 43 D.P.R. 320/54. A tale richiesta dovrà essere allegato il libretto per il pascolo vagante, rilasciato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria di competenza, attestante la situazione sanitaria del gregge.
3. Nell'atto autorizzativo verrà indicato il percorso e gli orari al quale il conduttore del gregge dovrà attenersi. Appena concluse le operazioni di transito gli interessati dovranno

immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi.

4. E' consentita la sosta e il pascolo solo su terreni comunali o su terreni privati, previa autorizzazione del proprietario del fondo da esibire agli organi di vigilanza. Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall'art. 184 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo codice della Strada) inerenti la circolazione degli animali, armenti e greggi. Il conduttore deve avere costantemente il controllo degli animali e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo alla circolazione.

Dato atto dei criteri generali sanciti dalla legge 689/81 (Gazz. Uff. del 18/12/2010 n. 295) in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

Vista la legge 689/81 ed in particolare l'art. 16 comma 2 come modificato dall'art. 6 bis Legge 125/08 che dispone : «Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma»;

Dispone

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e di carattere penale previste dalla normativa vigente, alle violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione da un minimo di € 25, ad un massimo pari a € 500,00 e quale misura ridotta il corrispettivo di € 260,00 per ogni singola violazione accertata. Dalle violazioni predette consegue altresì l'obbligo di rifondere le spese sostenute dall'amministrazione per la pulizia dei luoghi.

Si trasmette

La presente ordinanza per gli adempimenti relativi all'accertamento delle violazioni alla Sezione di Polizia Locale, al Servizio Veterinario ASL di Alessandria per gli adempimenti di competenza, alla cortese attenzione del Comandante della locale Caserma dei Carabinieri di Oviglio .

Modalità di pagamento e ricorso

E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni (art. 16 L. n. 689/81), nella misura di € 260,00 da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà la estinzione del rapporto obbligatorio.

Per quanto di competenza del Comune di Oviglio il pagamento dovrà avvenire tramite versamento su conto postale n° 04575837 intestato a "Comune di Oviglio – causale violazione ordinanza Custodia Greggi - Servizio Ambiente".

Il pagamento dell'importo predetto pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.

Qualora non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al competente ufficio ambiente, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall'organo competente, che una volta esaminati i documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, determina con Ordinanza-ingiunzione motivata la somma dovuta per la violazione, altrimenti emette Ordinanza dirigenziale motivata di archiviazione.

Avverso le Ordinanze - ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime.

La presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.



Il Sindaco
Antonio ARMANO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Armano", written over the printed name.